

LOTTO 2

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RIPRISTINO STRADE POST INCIDENTE DEL COMUNE DI RICCIONE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente concessione è il servizio di ripristino post incidente mediante di pulizia della piattaforma stradale e delle pertinenze, di reintegro delle matrici ambientali sulle strade di competenza del comune di Riccione, anche a seguito del verificarsi di eventi relativi alla circolazione veicolare non necessariamente qualificabili come sinistri stradali.

In particolare, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali prevede le seguenti prestazioni:

- fornitura e posizionamento, nel più breve tempo possibile, e secondo quanto imposto dal vigente codice della strada, di segnaletica stradale per situazioni di emergenza, transenne, ecc. per la protezione di punti singoli a seguito di incidente o altro evento pericoloso per la circolazione stradale con la rimozione di materiali o manufatti divelti (segnali stradali, pali di illuminazione, guard-rail, parti di autovetture, cordone stradale, alberature, ecc.);
- pulitura e bonifica straordinaria della piattaforma stradale con mezzi e prodotti idonei, anche nel caso di sversamento di liquidi inquinanti in dotazione funzionale dei veicoli coinvolti in sinistro stradale, privi di individuazione del responsabile;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- recupero e smaltimento (nel rispetto delle normative vigenti in materia di trasporto e smaltimento) di rifiuti di origine animale o di altra natura e di ogni altro materiale rilevante ai fini della normativa igienico – sanitaria e ambientale, disperso nell'ambiente stradale;
- ogni altra attività necessaria al reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze.
- Rimozione e smaltimento con conferimento nei centri di raccolta, di un numero minimo di 6 (sei) veicoli abbandonati e fuori uso cosiddetti "rifiuti speciali".

ART. 2

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI INERENTI ALL'ATTIVITA' DI RIPRISTINO

Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti prestazioni:

- a) **"intervento standard"**: ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei dell'area interessata da incidenti stradali od altro evento, con aspirazione dei liquidi "sversati", aventi anche caratteristiche inquinanti in dotazione funzionale dei veicoli; recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale relativi all'equipaggiamento dei veicoli; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- b) **"interventi senza individuazione del veicolo responsabile"**: interventi standard eseguiti in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e quindi della impossibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- c) **"interventi perdita di carico"**: attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro

delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

ART. 3

DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto in concessione è di anni 2 (due), con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto.

Alla scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.Lgs 50/2016, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, su semplice richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino all'avvio del servizio da parte del nuovo concessionario.

In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del RUP, si può richiedere l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previa verifica, in ogni caso gli accertamenti sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge. Competono in tal caso all'aggiudicatario pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

ART. 4

COSTI DEL SERVIZIO

Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Riccione ai sensi dell'art. 165 e del D.Lgs. n. 50/2016, infatti, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente nel "diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

Il valore presunto della concessione per tutto il periodo è stato calcolato sulla base dello storico delle prestazioni eseguite dal Comune di Riccione nel triennio 2017-2018-2019, anche alla luce degli ultimi avvenimenti legati all'emergenza sanitaria globale del Covid-19, ed ammonta complessivamente ad Euro 42.750,00 (Iva esclusa) ovvero Euro 19.000,00 per il biennio, più Euro 19.000,00 in caso di eventuale rinnovo, oltre ad Euro 4.750,00 per proroga tecnica di 6 mesi.

Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati (esempio denunciare alla compagnia di assicurazione il sinistro, trattare la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio ecc.), fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, (es. veicolo non assicurato, assenza d'identificazione del veicolo, ecc.) nessun onere economico potrà gravare sul Comune di Riccione ai sensi del primo periodo.

Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili, i costi degli interventi, restano, comunque, a carico esclusivo del concessionario del servizio ai sensi dell'art 3 lett. vv) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario non sia riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione degli interventi oppure nel caso in cui abbia effettuato gli interventi e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, o in ultima ipotesi, se il danneggiante, proprietario del mezzo che ha causato il sinistro, non risulta assicurato, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia.

ART. 5

LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi di ripristino oggetto della presente concessione dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza del Comune di Riccione.

ART. 6

MODALITA' DI ATTIVAZIONE

Il servizio prevede in ogni caso l'intervento dell'impresa concessionaria per l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata e per il recupero dei detriti solidi, relativi all'equipaggiamento dei veicoli o materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, dispersi sul manto stradale, anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto. Considerato che il servizio oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente Capitolato.

Gli interventi potranno essere richiesti dal personale addetto del Comune di Riccione o essere richiesti dagli organi di vigilanza intervenuti sul luogo dell'incidente, attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa dell'Impresa concessionaria che dovrà essere in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.

La ditta concessionaria è altresì tenuta a verificare che l'incidente sia avvenuto sulla rete stradale di competenza.

ART. 7

MODALITA' OPERATIVE

L'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992, tranne nei casi di urgenza nei quali venga diversamente disposto dagli organi di polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro.

In tutti i casi d'intervento, la ditta affidataria si impegna a rispettare le norme comportamentali di seguito riportate:

- Lo svolgimento di tutte le specifiche attività in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità;
- Qualora l'addetto riscontri, in assenza della Forza di Polizia, ovvero del personale dell'Ente, danni provocati alla struttura stradale, dovrà dare comunicazione all'Ente concessionario.

L'impresa concessionaria dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato, indicate nella offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico dell'Ente, in tutte le tipologie di intervento, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:

- pulizia del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" dai veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore ecc.), recupero e asportazione dei detriti solidi, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo ecc.), o di materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, con l'ausilio di idonee apparecchiature e/o tecniche;
- Lavaggio della pavimentazione con sostanze non dannose per la pavimentazione stradale e per l'ambiente, conformi e nel rispetto delle normative di legge, nazionali e comunitarie e che comunque dovranno essere recuperati, trasportati e smaltiti a norma di legge;
- aspirazione di quanto risultante dal lavaggio incluse le sostanze utilizzate per la pulizia ed eventuale ulteriore lavaggio finale.

In base all'iter procedurale sopra delineato l'impresa concessionaria dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 "Norme in materia di tutela ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra normativa emanata in materia nel corso di validità della concessione.

L'impresa concessionaria dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro in particolare del D.Lgs 81/2008 a ss.mm.ii.

Secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92) dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario D.P.I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, "Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 09.06.1995.

Il concessionario dovrà verificare se il responsabile dell'incidente ha già attivato soggetti terzi per le procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto di solidi e/o liquidi sulle matrici ambientali, restando inteso che l'attivazione di tali procedure e le relative scelte dei Soggetti a cui fare effettuare tale intervento sono in carico ai Soggetti coinvolti nell'incidente. In caso i soggetti coinvolti nell'incidente non abbiano attivato procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto sulle matrici ambientali, il concessionario dovrà comunque dare informazione dell'incidente ad Arpa e Emilia Romagna per le conseguenti eventuali verifiche.

Il Concessionario **si obbliga** a rimuovere e a conferire nei centri di raccolta **un numero minimo di 6 (sei)** veicoli abbandonati e fuori uso (classificabili come "rifiuti speciali").

Sino alla concorrenza del numero di veicoli di cui al periodo precedente, il Concessionario rinuncia a richiedere al Comune le somme inerenti la custodia dei veicoli abbandonati o classificati quali "rifiuti speciali".

Il veicolo dovrà essere rimosso indipendentemente dallo stato igienico dello stesso; lo smaltimento sarà a carico del Concessionario che pertanto dovrà provvedere a tutte le misure di prevenzione e protezione del personale addetto alle operazioni di recupero in modo che lo stesso possa rimuovere il mezzo e qualunque sostanza/prodotto/manufatto organico e inorganico presente nello stesso, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia; dopo aver rimosso il veicolo abbandonato, il Concessionario dovrà provvedere a rimuovere accuratamente ogni eventuale parte dello stesso rimasta sul suolo.

Su richiesta del Comando di Polizia Locale, il Concessionario dovrà altresì provvedere alla rimozione dei relitti dei veicoli a motore abbandonati dei quali non sia possibile individuare i proprietari, provvedendo a conferirli nel centro di raccolta.

Per le incombenze relative ai veicoli che si trovino nelle condizioni indicate nei Decreti n. 460/1999 e 209/2003 e nelle altre norme disciplinanti la materia, il Concessionario, qualora privo dell'autorizzazione, dovrà rivolgersi, al fine di provvedere allo smaltimento, alle Ditte autorizzate ai sensi di legge.

ART. 8

FORMAZIONE DEL PERSONALE

La particolare natura del servizio rende necessario che l'affidatario risulti in possesso di una specifica ed adeguata struttura imprenditoriale, nonché elevata specializzazione volta ad assicurare l'adeguatezza tecnica dell'intervento, che potrà essere gestito direttamente ovvero coordinando apposite strutture operative funzionalmente collegate.

Il personale operante su strada dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri temporanei su strada, pulizia e sgombero tempestivo della sede stradale.
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito.

Il concorrente dovrà avere la disponibilità di Tecnici o organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico con le seguenti qualifiche:

- Addetto Antincendio (livello rischio medio);
- Addetto al Primo Soccorso (livello medio);
- Preposti addetti alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale per attività in presenza di traffico veicolare;
- Operatori addetti alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale per attività in presenza di traffico veicolare.

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme degli attestati di frequenza rilasciati alle figure professionali sopra richieste, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il tipo di rapporto esistente tra la/e predetta/e figura/e professionale/i e l'operatore economico o l'impresa ausiliaria, in caso di ricorso all'avvalimento per il presente requisito.

ART. 9

OBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'impresa concessionaria dovrà garantire il servizio in oggetto assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente, con l'utilizzazione di veicoli in numero sufficiente a garantire il servizio ed appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative, in disponibilità dell'impresa per l'intero periodo di durata della concessione di servizio previsto nel presente capitolato. Più precisamente, il concorrente dovrà avere la disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere, autorizzati al trasporto rifiuti, con attrezzature specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. Tali mezzi, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, dovranno essere debitamente omologati e possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio sopradescritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa ogni responsabilità della Stazione Appaltante.

I veicoli dovranno essere muniti del materiale obbligatorio e specifico per il servizio, dovranno risultare regolarmente revisionati presso i competenti uffici ed omologati ai sensi del Codice della Strada. I medesimi dovranno essere, altresì, dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito teatro del sinistro o di altro evento, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa e nel contempo la piena sicurezza per il traffico veicolare e il transito pedonale.

I mezzi sopra indicati dovranno essere equipaggiati con la seguente attrezzatura minima:

- Kit operativi finalizzati a rendere più veloce possibile l'intervento di "pulitura" dell'area;
- Apparecchiature professionali ad elevato potere aspirante;
- Idropulitrice con lancia a pressione di soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o "disgregatore molecolare" ecocompatibile, con i relativi serbatoi;
- Sistema di illuminazione del teatro operativo;
- Segnali stradali necessari al pre segnalamento della zona stradale interessata dall'evento.

Tutti i mezzi in dotazione all'impresa concessionaria devono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere posti ad esclusiva disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, dell'impresa concessionaria. Ciascun veicolo dovrà essere attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal

sinistro stradale;

- essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa per i veicoli e per i macchinari in dotazione;
- essere muniti delle iscrizioni ed autorizzazioni in materia ambientale necessarie per espletare il servizio oggetto di affidamento coerentemente agli altri requisiti ambientali richiesti nel presente documento.

Per la gestione amministrativa degli interventi e per ogni esigenza deve essere individuato un referente unico responsabile dei rapporti con la Stazione Appaltante.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di convocare l'affidatario ogni volta che lo ritenga necessario ai fini di un monitoraggio del servizio espletato finalizzato alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso.

Il concorrente dovrà avere la disponibilità di una centrale operativa ubicata entro 20 km dalla sede I comando di Polizia Locale e garantire un numero verde di collegamento in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno. Deve essere dichiarato il titolo in base al quale si detiene la centrale operativa. In caso di locazione o comodato deve essere dimostrato il possesso per tutta la durata del servizio allegando copia dell'atto in base al quale si detiene la centrale operativa. Il concorrente dovrà avere la disponibilità di un'area di deposito dei rifiuti coerentemente a quanto previsto dall'articolo 230 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii; tale area deve essere in proprietà del concessionario o in disponibilità attraverso titolo avente durata pari almeno alla durata del servizio oggetto di concessione. In alternativa, avere in disponibilità un impianto di stoccaggio (messa in riserva e deposito preliminare) dei rifiuti, autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di gestione rifiuti. Relativamente sia all'area di deposito dei rifiuti, sia, in alternativa, all'impianto di stoccaggio, il concessionario dovrà provvedere alle successive fasi di avvio dei rifiuti ad impianti autorizzati, conformemente alle vigenti disposizioni in materia di rifiuti. Deve essere dichiarato il titolo in base al quale si detiene l'area. In caso di locazione o comodato deve essere dimostrato il possesso per tutta la durata del servizio allegando copia dell'atto in base al quale si detiene l'area;

ART. 10

TEMPI DI INTERVENTO

Considerato che il servizio oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale i tempi di intervento non dovranno superare:

- 30 minuti per i giorni feriali (da lun e sab), dalle ore 6:00 alle 22:00;
- 45 minuti per i giorni feriali (da lun e sab), dalle ore 22:00 alle 6:00;
- 45 minuti per i giorni festivi dalle ore 0:00 alle 24:00.

L'Impresa concessionaria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo dell'intervento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante" ed eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma e corpo stradale.

ART. 11

ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Nel caso in cui l'autore del sinistro od altro evento sia sconosciuto, l'impresa concessionaria si impegna a richiedere agli Organi competenti tutte quelle informazioni utili e necessarie per l'esatta individuazione del

danneggiante, sollevando il Comune di Riccione da qualsiasi onere economico ed amministrativo. Sarà cura del concessionario comunicare al comando di Polizia Locale, ogni singolo intervento.

Ai fini della massima trasparenza dell'attività svolta, il concessionario dovrà attivare, una banca dati unica per tutti gli interventi effettuati, contenente tutta la documentazione disponibile, accessibile al personale addetto e alle forze dell'ordine per la consultazione, con accesso protetto da Login e Password, o in alternativa un file excel protetto da apposita password, che prevede altresì una diversa selezione dei dati in base alle differenti tipologie di utenti (profilo utente), per visualizzare le seguenti informazioni:

- dimensioni approssimative dell'area interessata dallo sversamento e lunghezza dello stesso;
- natura e quantità dei materiali trasportati eventualmente dispersi;
- natura e quantità dei rifiuti prodotti al termine dell'intervento;
- ora ricezione chiamata;
- dati di chi ha effettuato la chiamata;
- ora arrivo della squadra operativa sul luogo di intervento;
- automezzi intervenuti con relativa targa;
- personale intervenuto;
- tipologia dei materiali utilizzati e relativa quantità;
- autorità presenti sul posto;
- ora termine intervento;
- costo intervento;
- dati automezzi coinvolti;
- dati persone coinvolte;
- breve relazione sull'intervento.

Sarà cura del concessionario inserire, entro le 36 (trentasei) ore successive al termine dell'intervento, tutti i dati in precedenza riportati, per tutti gli interventi.

ART. 12

RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi, direttamente o indirettamente, in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei veicoli utilizzati.

Il concessionario del servizio dichiara espressamente, in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, di sollevare la Stazione Appaltante, da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post-incidente, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a costituire idonea **polizza assicurativa**, con valore massimale di almeno €. 5.000.000,00 (euro cinque milioni), a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente, nelle fasi di esecuzione dell'intervento, e comunque ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione procedente, a terzi e a cose, per tutta la durata contrattuale.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al capoverso precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento, per tutta la durata contrattuale. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 euro (euro cinquemilioni).

L'esistenza della polizza di cui ai periodi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai periodi precedenti dovrà essere consegnata al Responsabile Unico del procedimento prima della stipula del contratto. In caso di mancata consegna entro il termine indicato il Responsabile Unico del Procedimento **potrà disporre la decadenza dell'aggiudicazione** con la conseguenza dell'incameramento della garanzia provvisoria.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è **condizione essenziale** e, pertanto, qualora l'aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 13

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO DIPENDENTE

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente CCNL firmato dalle maggiori sigle sindacali e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti. Il concessionario dovrà provvedere alla formazione del personale per quanto riguarda gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 ed in particolare alle attività oggetto del contratto.

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

ART. 14

DIVIETI

È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:

- **sospendere l'esecuzione del servizio** se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il concessionario del servizio e le assicurazioni dei danneggiati;
- **cedere il contratto**: Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice dei contratti, è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Non sono considerate cessioni le modifiche della sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con la Stazione Appaltante. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

ART. 15

PENALI

Le prestazioni dovranno essere eseguite dall'operatore economico con le modalità e le tempistiche stabilite dal presente Capitolato, Disciplinare di Gara e dall'Offerta Tecnica.

Qualora nell'esecuzione delle prestazioni si rilevino inadempimenti rispetto ai termini o agli obblighi previsti, oltre a quanto disciplinato all'articolo successivo, saranno applicate le penali di seguito riportate, salvo ed impregiudicato il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno:

- Ritardo rilevato:
 - oltre mezz'ora fino a due ore: una penalità pari ad Euro 200;
 - oltre due ore fino a quattro ore: una penalità pari ad Euro 400;
 - oltre quattro ore: una penalità pari ad Euro 600;
- Mancata e/o inesatta comunicazione di dati all'Amministrazione € 200,00
- Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente € 200,00
- Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente con causa di ulteriore incidente € 500,00

- Abbandono rifiuti/ errato smaltimento € 500,00

Le citate penali vanno applicate sino alla seconda infrazione, qualora dovessero verificarsi ulteriori infrazioni e fino alla quinta, l'importo delle penali sopra indicate sarà raddoppiato.

L'ulteriore inottemperanza reiterata oltre a quelle sopra indicate costituisce grave inadempimento del concessionario del servizio a seguito del quale l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.

Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla garanzia definitiva. La garanzia parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il termine dei 15 giorni viene calcolato dalla data di ricezione del provvedimento di incameramento della garanzia definitiva, contenente altresì l'invito a reintegrare la garanzia stessa.

L'elenco di penali sopra riportato è meramente esemplificativo ma non esaustivo potendosi concretizzare l'applicazione delle penali in tutti i casi di inadempimento in cui la Stazione Appaltante ravvisi nella esecuzione del contratto, a suo insindacabile giudizio, difformità e/o inadempimenti sopra non previste; in tal caso sarà applicata una penale variabile secondo le disposizioni vigenti in materia al momento della violazione, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Qualora, l'importo complessivo delle penali inflitte all'operatore economico raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore massimale della presente concessione, la Stazione Appaltante avrà la facoltà in qualunque tempo di risolvere di diritto il contratto, oltre al risarcimento di tutti i danni.

ART. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione, da comunicarsi all'operatore economico tramite PEC, oltre ai casi elencati dall'articolo 108-109 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

- per motivi di **pubblico interesse**, in qualsiasi momento;
- in caso di **fallimento, frode o grave negligenza** nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- in caso di **abbandono** del servizio, anche parzialmente e anche per cause di forza maggiore;
- per il permanere di **gravi carenze** nell'assolvimento dei compiti organizzativi e di gestione da parte del coordinatore del servizio, a fronte di motivate contestazioni avanzate dall'Amministrazione;
- per il **mancato rispetto**, rilevato per almeno due volte al mese per due mesi consecutivi, da parte del coordinatore, dell'impegno orario offerto dalla ditta nel proprio progetto tecnico.
- qualora, l'importo complessivo delle **penali** inflitte all'operatore economico raggiunga la somma complessiva pari **al 10%** del valore massimale della presente concessione;
- Qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi ovvero siano irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano all'Operatore Economico di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- mancato inizio del servizio nei termini convenuti ovvero sospensione del servizio da parte dell'operatore economico senza giustificato motivo;
- inadempienza accertata agli obblighi ed agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge;
- violazione del patto di integrità;
- perdita di validità della cauzione esecutiva o mancato reintegro della stessa;

- perdita di validità della polizza assicurativa o mancato reintegro della stessa.

Fuori dei casi sopra previsti, la Stazione Appaltante, accertato l'inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del Cod. civile, assegna, ai sensi dell'art. 1454 del Cod. civile, all'Operatore Economico un termine non inferiore a 15 giorni per l'adempimento; decorso inutilmente detto termine il contratto si risolve di diritto.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Stazione Appaltante incamererà la garanzia definitiva.

ART. 17

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal Disciplinare di gara e dal presente Capitolato.

ART. 18

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA L. 136/2010

Le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136/2010, si applicano a tale concessione. A tal fine il concessionario assume i relativi obblighi.

ART. 19

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente pattuito in tema di concessione della gestione del servizio, si richiama la normativa vigente.

Restano salve le disposizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

ART. 20

SPESE

Tutte le spese, imposte, tasse inerenti e conseguenti il presente atto sono e saranno a totale carico del concessionario.

ART. 21

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Rimini.